



*Professionisti Associati*  
Prato

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Prato, 29 Ottobre 2020

Lettera informativa n. 64/2020

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: PROROGA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI**

Come già riportato in nostra precedente circolare, il cd. “Decreto Rilancio” ha prorogato la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti al 1° luglio 2020. La legge di conversione (L. 77/2020) ha posticipato la scadenza estendendo al **15 novembre 2020** la possibilità di effettuare la suddetta rivalutazione.

**Ambito soggettivo**

Possono accedere alle disposizioni agevolative in commento:

- le persone fisiche per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate
- gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni.

Resta preclusa l’accesso a tale forma di rivalutazione ai soggetti detentori di reddito d’impresa.

**Requisiti, adempimenti e misura dell’imposta sostitutiva**

I requisiti per poter accedere a tale norma di favore possono essere sintetizzati come segue:

- le partecipazioni oggetto di rivalutazione devono essere detenute dalla data del 1° luglio 2020
- un professionista abilitato dovrà redigere e procedere con la dovuta asseverazione della perizia di stima entro e non oltre il 15 novembre 2020
- il contribuente interessato dovrà procedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’11%.

**Modalità di versamento**

L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2020 o in tre rate annuali di pari importo, con scadenza 15 novembre 2021 e 15 novembre 2022. La rateizzazione dell’imposta comporta una maggiorazione del 3% a titolo di interessi da computare su base annuale a partire dal 15 novembre 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**